

8 agosto 2009

Licenziamenti di Stato. Udienza presso la Corte d'Appello di Roma del 6 agosto 2009.

Come è noto, DIRPUBBLICA, intervenendo quale ente esponenziale in difesa di interessi collettivi, sulla base dell'attuale normativa comunitaria¹, in data 23/12/2008 ha fatto ricorso al Giudice del Lavoro di Roma avverso gli atti e provvedimenti con i quali l'Agenzia delle Entrate aveva disposto la risoluzione del rapporto di lavoro nei confronti dei propri dipendenti, dirigenti e non, che avevano maturato (od erano in procinto di maturare) l'anzianità contributiva massima di 40 anni. Ovviamente, con il ricorso erano state proposte questioni comuni a tutti gli appartenenti alla Categoria in modo tale che, in caso di accoglimento, la pronuncia producesse effetti *erga omnes*. Del resto, in tutta la realtà dell'impiego statale, l'Agenzia delle Entrate aveva esercitato la nuova "facoltà" in modo particolarmente vasto e diffuso solo seguita dall'Agenzia del Territorio. Alle conseguenti rimozioni ha fatto seguito il peggioramento del sistema di attribuzione degli incarichi dirigenziali² degenerando al punto da consentire al vertice della struttura degli inammissibili atti di "sovranità immediata", cioè degli autentici "motu proprio". In tale direzione è stata emanata la delibera n. 8 del 2 aprile 2009 in modifica del regolamento d'amministrazione che, il 15/07/2009, durante la trattazione in Camera di Consiglio della Sezione II del TAR LAZIO dell'istanza di sospensiva presentata da DIRPUBBLICA, è stata definita "bocciata" e non attuabile dall'Avvocatura dello Stato³ all'evidente fine di evitare una indubbia soccombenza. Lo scampato pericolo, ovviamente, non è definitivo poiché l'asserita inoperatività è irreale ed inattuale, ma le deduzioni dell'Avvocatura non fanno altro che confermare la gravità della situazione mostrando quale tipo di pericolo costituisce oggi il comportamento dell'Agenzia delle Entrate ai danni della legalità di tutta la P.A. italiana. Non è un caso, infatti, che numerosi Colleghi stanno presentando esposti alle Procure regionali della Corte dei Conti⁴ su tale tema e che il modello imposto dall'Agenzia delle Entrate sia fonte d'interminabili e diffusi stati di agitazione fra il Personale. In poche parole, il Personale non è soddisfatto! Stendiamo, poi, un pietoso velo di silenzio sul fronte della lotta all'evasione fiscale che, con tali metodi di scelta dei migliori e di utilizzo delle professionalità, si attesta ad oltre 250 miliardi di Euro mentre il frutto dell'attività istituzionale è a quota 10% dell'accertato⁵.

Purtroppo, l'Agenzia delle Entrate, si erge ad avversario di un sistema trasparente di gestione del Personale, preferendo strumenti come quello che dicesi ritirato. Non si deve dimenticare che proprio tale entità è stata ed è la più tenace antagonista della legge sulla vicedirigenza arrivando al punto di permettersi (a differenza di tutte le altre Amministrazioni) di non dare seguito alla richiesta di censimento dei vice dirigenti che l'Ufficio per il Personale delle pubbliche amministrazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica le rivolse appositamente con la nota n. 18.521 del 13 maggio 2005. Anche su questo punto DIRPUBBLICA non ha chiuso la

¹ Vedi la direttiva 2000/78/CE.

² Già *sub iudice* a causa di DIRPUBBLICA e di ben 150 dirigenti e funzionari dell'Agenzia delle Entrate appartenenti ad uffici di tutta Italia - dalla Valle d'Aosta alla Sicilia.

³ Vedi comunicato del 15 luglio 2009 del Difensore di DIRPUBBLICA, AVV. Carmine Medici, pubblicato su www.dirpubblica.it il 17/07/2009.

⁴ In Sicilia il 28/02/2009, nel Molise il 08/04/2009, nel Lazio il 14/05/2009.

⁵ Vedi relazione dell'on. Luigi Casero, sottosegretario di Stato all'Economia ed alle Finanze, alla cerimonia d'inaugurazione dell'anno giudiziario tributario svoltasi il 20/02/2009 nell'aula magna del palazzo di Giustizia di Milano.

partita, si leggeranno nei prossimi giorni e prima di ferragosto le iniziative intraprese riguardanti il ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello di Venezia ai danni di Michele Balice (dirigente sindacale DIRPUBBLICA, volontario dell'Agenzia delle Entrate di Belluno) e le nuove e differenti iniziative sul fronte del parastato e dei ministeri.

Tornando alla questione in oggetto, il 9 marzo 2009, il Giudice monocratico del Tribunale di Roma, depositò un'ordinanza cautelare di rigetto del ricorso di DIRPUBBLICA considerando la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro di cui all'art. 72, comma 11 del d.l. 112/2008, un'ipotesi diversa dal licenziamento, ovvero una «*automatica cessazione del rapporto di lavoro per collocamento a riposo del dipendente al raggiungimento del limite di età*»; a tale decisione fece seguito il reclamo al Collegio discusso il 3 giugno 2009. A questo punto il Tribunale di Roma, sezione lavoro in composizione collegiale, con ordinanza depositata il 16 giugno 2009, dichiarò inammissibile il reclamo di DIRPUBBLICA in quanto non proposto in Corte d'Appello (sic!) per cui DIRPUBBLICA, essendo ancora in termini, presentò nuovo reclamo presso la Corte d'Appello di Roma, non nascondendo tutti i motivi di perplessità in ordine alla precedente decisione del Tribunale.

Il 6 agosto si è svolta l'udienza presso la Corte d'Appello, la discussione si è tutta esaurita sui problemi riguardanti la procedura e la competenza. La difesa di DIRPUBBLICA ha chiesto alla Corte che qualora anch'essa si riconoscesse incompetente a trattare il reclamo, sollevasse d'ufficio il regolamento di competenza presso la Suprema Corte di Cassazione. L'Avvocatura dello Stato, a sua volta, ha eccepito che essendo già stato presentato un reclamo in Tribunale, DIRPUBBLICA avrebbe consumato, pur essendo in termini, la sua facoltà di ricorrere e che comunque nel merito è intervenuto lo *Ius superveniens* con la L. 102/2009 di conversione del d.l. 112/2008. DIRPUBBLICA, difesa dall'avv. Carmine Medici, ha replicato sostenendo che nell'ipotesi in cui per la particolare procedura instaurata fosse davvero competente la Corte d'Appello e non il Tribunale allora si dovrebbe riconoscere a DIRPUBBLICA l'errore scusabile e così trattare il merito. A seguito, inoltre, dell'eccezione presentata dall'Avvocatura sullo *Ius superveniens* DIRPUBBLICA ha dichiarato di impugnare, per la disapplicazione prevista dalla normativa comunitaria, anche i commi 35 novies e 35 decies dell'articolo 17 del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, così come convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102⁶. La Corte

⁶ **35-novies.** Il comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "11. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono, a decorrere dal compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni del personale dipendente, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale, anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici. Con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa e degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri e le modalità applicative dei principi della disposizione di cui al presente comma relativamente al personale dei comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle rispettive peculiarità ordinamentali. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei confronti dei soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai magistrati, ai professori universitari e ai dirigenti medici responsabili di struttura complessa".

35-decies. Restano ferme tutte le cessazioni dal servizio per effetto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro a causa del compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni, decise dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in applicazione dell'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 4 marzo 2009, n. 15, nonché i preavvisi che le amministrazioni hanno disposto prima della medesima data in ragione del compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni e le conseguenti cessazioni dal servizio che ne derivano.



d'Appello ha concesso alle Parti convenute un termine per note al 15 settembre 2009 rinviando la discussione all'Udienza camerale del 24 settembre 2009, ore 18.00 -

DIRPUBBLICA è quindi l'unico ente esponenziale che mantiene aperta la questione della possibilità di licenziamento dei dipendenti pubblici sulla base dell'età contributiva che il Governo ha voluto, la Maggioranza ha concesso, l'Opposizione ha subito, nonostante i limiti a tale azione giustamente manifestati e frapposti da parte del Presidente della Repubblica

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.